

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI GRADISCA D'ISONZO E
CAPRIVA DEL FRIULI.**

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di giugno, presso la sede del Comune di Gradisca d'Isonzo,

T R A

Il Comune di Gradisca d'Isonzo, rappresentato dal Sindasco pro-tempore TOMMASINI Franco, nato a Gradisca d'Isonzo il 26.08.1937, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche Comune "Capo convenzione", Codice Fiscale 8002050310

E

Il Comune di Capriva del Friuli, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ROVERSI Antonio, nato a Torino il 22.11.1954, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, Codice Fiscale 80002280313;

PREMESSO

Che l'art. 98, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria.

Che i Comuni di Gradisca d'Isonzo e Capriva del Friuli, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione regionale dell'Agenzia e che contano rispettivamente n. 6603 e n. 1714 abitanti al 31.12.2008, con deliberazione n. 19 assunta dal Consiglio Comunale di Gradisca d'Isonzo in data 25.06.2009 e con deliberazione n. 22 assunta dal Consiglio Comune di Capriva del Friuli in data 24.06.2009, entrambe eseguibili, hanno approvato la convenzione in forma associata del servizio di segreteria.

Che, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, i Sindaci dei Comuni di Gradisca d'Isonzo e di Capriva del Friuli, autorizzati dalle deliberazioni consiliari rispettivamente n. 19 dd. 25.06.2009 e n...dd..... intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che, per "Agenzia", si intende l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000, e al D.P.R. 4.12.1997, n. 465.

1. I Comuni di Gradisca d'Isonzo e di Capriva del Friuli dichiarano di voler convenzionare, come come effettivamente fanno con la presente, la sede della Segreteria Comunale, a norma dell'art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, e dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465;
2. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo

ufficio e, cioè, nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale di singoli enti.

3. La presente convenzione avrà efficacia dal 01 luglio 2009 e fino al 30 giugno 2014.

Al termine, gli enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione, alle stesse o ad altre condizioni.

Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha facoltà di recedere da essa qualora si riscontri che i fini di cui alla presente convenzione non sono perseguibili o gli oneri sono oggettivamente troppo elevati rispetto ai benefici.

Il recesso, che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell'Ente interessato, dovrà essere comunicato all'altra parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. La convenzione potrà altresì cessare per scioglimento consensuale espresso mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali.

4. Il Segretario Comunale della segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali. La nomina sarà effettuata, all'inizio del proprio mandato, dal Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco dell'altro Comune.
5. La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire

nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, e all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo convenzione e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune Capo convenzione.

6. La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune Capo convenzione. La classe di appartenenza della segreteria risulta essere, allo stato attuale, di classe 3[^], da 3.000 a 10.000 abitanti. Eventuali aumenti o diminuzioni potranno comportare la riclassificazione della Sede.
7. Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto col Sindaco dell'altro Comune.
8. Al fine di garantire continuità di servizio è previsto che, in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, quest'ultimo sia sostituito, a tutti gli effetti di legge, dal vicesegretario del Comune di Gradisca d'Isonzo.
9. Il Segretario assegnato all'ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso la Segreteria dei singoli comuni in misura pari al 60% e al 40% dell'orario settimanale rispettivamente presso il Comune di Gradisca d'Isonzo e presso il Comune di Capriva del Friuli. Il Segretario dovrà, altresì, previ accordi

diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d'ufficio non ordinari, ecc.). In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati.

10. Al Segretario della segreteria convenzionata spetterà il compenso dovuto in applicazione di disposizioni di legge o di contratti collettivi di lavoro o, comunque, di altri provvedimenti analoghi. Allo stesso spetteranno i compensi dovuti ad un Segretario Comunale addetto a più segreterie, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti.

11. I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale, dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura pari al 60% per il Comune di Gradisca d'Isonzo e al 40% per il Comune di Capriva del Friuli.

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo convenzione, il quale chiederà trimestralmente il rimborso della quota parte a carico dell'altro Comune, che dovrà provvedere al pagamento entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di ritardo saranno conteggiati interessi di mora.

Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti saranno pagati direttamente, nel rispetto e nei limiti e forme di legge, dagli enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

12. Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio

alle norme di legge vigenti.

- 13.** La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali di Gradisca d'Isonzo e di Capriva del Friuli, sarà inviata, in copia autentica, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 4.12.1007, n. 465, all'Agenzia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di

Gradisca d'Isonzo

Tommasini Franco

Il Sindaco del Comune di

Capriva del Friuli

Roversi Antonio
